



COMUNE DI ARNESANO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 26/03/1999.
Articolo 19 comma 9 modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 19/12/2006.

INDICE

FINALITA'	Articolo 1
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	Articolo 2
ESCLUSIONI	Articolo 3
ESENZIONI	Articolo 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA	Articolo 5
BASE IMPONIBILE	Articolo 6
SOGGETTO ATTIVO	Articolo 7
SOGGETTI PASSIVI	Articolo 8
DEFINIZIONE DI FABBRICATO	Articolo 9
UNITA' IMMOBILIARE, ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE	Articolo 10
RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI	Articolo 11
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE	Articolo 12
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	Articolo 13
VALORE DI STIMA	Articolo 14
DECORRENZA	Articolo 15
INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	Articolo 16
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO	Articolo 17
CONDUZIONE DIRETTA	Articolo 18
VERSAMENTI	Articolo 19
DICHIARAZIONI	Articolo 20
ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	Articolo 21
RISCOSSIONE COATTIVA	Articolo 22
RIMBORSI	Articolo 23
SANZIONI ED INTERESSI	Articolo 24
CONTENZIOSO	Articolo 25
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	Articolo 26
FUNZIONARIO RESPONSABILE	Articolo 27
RINVIO	Articolo 28
ENTRATA IN VIGORE	Articolo 29

Articolo 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ed ha lo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

Articolo 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.

2. Sono specificamente esclusi dall'imposta:

- a) i terreni incolti e abbandonati e quelli sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità;
- b) i terreni che non sono destinati ad aree fabbricabili.

Articolo 4 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- b) gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie Catastali da E 1 a E 9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 - bis dei D.P.R. 26 settembre, 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense, sottoscritto il 1 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929 n. 810 e successive modificazioni;
- g) i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati

alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette, gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera t) della legge 20 maggio 1985 n. 222.

Articolo 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata annualmente, con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate ed è adottata avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi della normativa in vigore o, in mancanza, da altra idonea documentazione che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni; l'autocertificazione o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 per la categoria C/ 1;
 - 50 per il gruppo D e la categoria A /10;
 - 100 per i gruppi A - B - C escluso il gruppo catastale C 1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovuto ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
4. La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinata mediante l'applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo minor ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
5. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.
6. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque. Per il calcolo si assume il reddito complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale secondo il disposto del comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, l'importo della detrazione è ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

Articolo 7 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile, oggetto di imposizione.
2. La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 8 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili, ovvero il titolare del diritto di Usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 Aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. Si estende a questa fattispecie la procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Articolo 9 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono considerate parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorché distintamente iscritti in catasto a condizione che siano asserviti all'abitazione. Lo stato di pertinenza deve essere provato mediante autocertificazione, da presentarsi entro il 30 giugno, che ha valore fino a quando sussistono le condizioni in essa rappresentate.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge (scadenza concessione edilizia), ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

Articolo 10 - UNITA' IMMOBILIARE, ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dal D.L. 50/97 convertito nella L. 122/97.
2. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale.
3. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.
4. Si considerano abitazioni principali quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado di parentela.
5. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della normativa in vigore o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quella dell'avvenuta concessione.
6. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
7. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
8. La medesima detrazione si applica anche:
 - a) per le abitazioni dei custodi, così come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'articolo 659 del codice di procedura civile;
 - b) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
 - c) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 11 - RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
2. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, per l'applicazione della riduzione, è determinata, secondo il disposto della vigente normativa, dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, entro sessanta giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.
4. Il contribuente comunica al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune effettuerà accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
5. Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale.
6. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, il quale la determina nel rispetto e nello spirito della lettera del

Regolamento dei procedimenti amministrativi.

7. Il dirigente medesimo stabilisce, con apposita determina, i criteri per la delimitazione dei costi della perizia a carico del proprietario.

8. La domanda redatta in carta semplice deve contenere:

- a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o della partita IVA del richiedente;
- b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
- d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

Articolo 12 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione. Le aree fabbricabili si dividono in:

- a) aree inedificate;
- b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 10% che aveva l'area inedificata;
- c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso la costruzione ovvero la ristrutturazione totale di un fabbricato. Il dirigente dell'Ufficio Tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

Articolo 13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

2. I criteri di valutazione, informati al principio più favorevole al contribuente anche al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, avranno riguardo al valore di base parametrato alle caratteristiche dell'area.

3. Il valore di base dell'area è determinato dalla media aritmetica derivata dai seguenti importi:

a) al valore definitivamente accertato dall'Ufficio del Registro ovvero dalla valutazione attribuita dall'Ufficio Tecnico Erariale, secondo le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131:

b) al valore di esproprio:

c) alla valutazione resa dal dirigente del settore urbanistico che si avvale della propria organizzazione interna ed assume informazioni e pareri esterni che avranno riguardo ad informazioni assunte presso gli ordini professionali che operano sul territorio attraverso una richiesta scritta.

4. I parametri per la determinazione del valore delle aree edificabili sono i seguenti:

1) zona territoriale di ubicazione, definita dallo strumento urbanistico comunale, per cui, posto a base il valore dell'area per la zona omogenea di minor valore, si applica un moltiplicatore pari a: 1,75 per la zona A del Piano di fabbricazione;

1,55 per la zona B1 del P. di F.;

1,50 per la zona B2 del P. di F.;

1,35 per le zone C del P. di F.;

1,15 per la zona E del P. di F..

2) rivalutazione, per cui, posto a base 1 il valore dell'area al 1° gennaio 1993 si applica un moltiplicatore pari a:

1,064 per l'anno 1994;

1,072 per l'anno 1995;

1,081 per l'anno 1996;

1,090 per l'anno 1997.

Per gli anni seguenti la Giunta Comunale, su proposta del dirigente dell'Ufficio Urbanistico Comunale, definisce i parametri di rivalutazione entro il 31 marzo dell'anno di competenza. La deliberazione sarà pubblicata all 'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

3) superficie tariffaria., per cui, posto a base 1 il valore dell'area fino a mq. 1.000 (od altra superficie minima) per la medesima tipologia d'uso si applica un moltiplicatore pari a:

0,90 per una superficie da mq. 1.001 fino a mq. 5.000;

0,91 per una superficie da mq. 5.001 fino a mq. 10.000;

0,95 per una superficie da mq. 10.001 fino a mq. 25.000;

0,80 per una superficie superiore a mq 25.000.

4) indice di fabbricabilità è quello indicato dallo strumento urbanistico vigente.

5) destinazione d'uso prevista dallo strumento Urbanistico vigente, per cui, posto a base 1 il valore dell'area edificabile per civili abitazioni senza vincoli, si applica un moltiplicatore pari a:

0,85 per la tipologia abitativa PEEP;

1,50 per la tipologia direzionale;

1,30 per la tipologia commerciale;

0,84 per la tipologia artigianale;

0,80 per la tipologia industriale;

0,75 per la tipologia artigianale PIP;

0,75 per la tipologia industriale PIP.

6) oneri per lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione , per cui, posto a base 1 il valore dell'area senza opere di urbanizzazione, si applica un moltiplicatore pari a:

1,15 per un'area con le urbanizzazioni primarie eseguite ovvero con la prestazione della relativa fideiussione;

1,24 per un'area con le urbanizzazioni primarie e secondarie eseguite ovvero con la prestazione delle relative fideiussioni;

1,36 per un'area con la concessione edilizia concessa;

1,42 per un'area in corso di edificazione, ritenendosi tale dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori.

Articolo 14 - VALORE DI STIMA

1. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:

a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato viene data comunicazione al proprietario con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;

b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;

c) nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il Valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

Articolo 15- DECORRENZA

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili dallo strumento urbanistico vigente, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche;
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico vigente, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

Articolo 16 - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

1. Nel caso di omessa dichiarazione di indennità di esproprio la stessa ai fini del calcolo ICI è ridotta ad 1/8.
2. Qualora l'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni sia superiore a quella determinata dalla indennità di espropriazione, oltre all'indennità è dovuta all'espropriante una maggiorazione, comprensiva degli interessi legali, pari alla maggiore somma corrisposta.

Articolo 17 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Articolo 18 - CONDUZIONE DIRETTA

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, la tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:
 - a) il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo, documentabile attraverso l'autocertificazione.
 - b) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.
3. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva al funzionario responsabile della gestione del tributo.
4. La domanda che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni

è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullità, tutti i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso;
- c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
- d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- e) l'autocertificazione, o, in mancanza, altra idonea documentazione, attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2.

Articolo 19 - VERSAMENTI

(comma 9 modificato con deliberazione di CC n. 45/2006)

- 1.** L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni e computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
- 2.** Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuali da un contitolare anche per conto degli altri.
- 3.** I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
- 4.** Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Il termine per effettuare il versamento, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi in favore degli eredi.
- 5.** Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, il Sindaco può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori quattro rate.
- 6.** Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a lire due milioni, su richiesta del contribuente, può essere rateizzata in otto rate semestrali.
- 7.** Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
- 8.** Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e le conseguenti determinazioni del funzionario responsabile per la gestione del tributo.
- 9.** L'imposta dovuta ai sensi del presente Regolamento deve essere corrisposta con la modalità della riscossione diretta, cioè mediante versamento su apposito c/c postale aperto dal Comune di Arnesano per il Tributo ICI con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a E 0,50 e ad E 1,00 se superiore.
- 10.** Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

Articolo 20 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui il possesso ha avuto inizio, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le seguenti modalità:

a) comunicazione, entro 180 giorni dall'acquisto del diritto sull'immobile, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune;

b) comunicazione, entro 180 giorni dalla cessione del diritto sull'immobile, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune;

e) comunicazione, entro 180 giorni dalla modificazione dei dati e degli elementi precedentemente dichiarati da cui discenda un diverso ammontare dell'imposta dovuta, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.

4. Le comunicazioni di cui sopra sono ritenute valide anche se inviate a mezzo di raccomandata semplice al funzionario responsabile per la gestione del tributo, contenente tutti i dati, gli elementi e le notizie utili ai fini della determinazione dell'imposta.

5. Le comunicazioni di cui sopra sono ritenute valide anche se presentate da uno solo dei contitolari.

6. In caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni secondo i criteri indicati dal regolamento generale per le entrate.

Articolo 21 - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, il Comune provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell'accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni salvo interventi legislativi diversi.

2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.

4. Una parte del gettito definitivamente accertato in materia di ICI annualmente può essere utilizzato per il potenziamento dell'Ufficio Tributi. In presenza di attività di accertamento, svolta su iniziativa dell'Ufficio, al personale vengono riconosciuti compensi incentivanti in misura non superiore all'1% del maggior gettito accertato.

Articolo 22 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 28 gennaio 1998 n. 43 e successive modificazioni.

2. Il funzionario responsabile della gestione dei tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo quello di scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 23 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso.

Articolo 24 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e n. 203 del 5 giugno 1998 nonché del regolamento generale delle entrate.

Articolo 25 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 26 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, è data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

Articolo 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Articolo 28 - RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 29 - ENTRATA IN VIGORE

- 1.** Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, entra in vigore il 1° gennaio 1999.
- 2.** Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto definitivo il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici se dovuto, mediante avviso dei loro estratti sulla Gazzetta Ufficiale.